



DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI



MEDIZINALTARIF-KOMMISSION UVG
COMMISSION DES TARIFS MÉDICAUX LAA
COMMISSIONE DELLE TARIFFE MEDICHE LAINF

CONVENZIONE SULLA QUALITÀ

concernente

lo sviluppo della qualità ai sensi dell'art. 58a LAMal

tra

H+ *Gli ospedali svizzeri, Lorrainestrasse 4a, 3013 Berna*

associazione dei fornitori di prestazioni

e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), *casella postale 4358, 6002 Lucerna*

l'Assicurazione Invalidità (AI)

rappresentata da

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, *Effingerstrasse 20, 3003 Berna*

l'Assicurazione militare

rappresentata dalla

Suva, divisione assicurazione militare, *Laupenstrasse 11, 3008 Berna*

(di seguito denominati «assicuratori»)

(in seguito denominati congiuntamente parti contraenti)

Fa stato la versione in lingua tedesca

Preambolo

Con la presente convenzione, in conformità con gli obiettivi della revisione di legge *LAMal*. *Rafforzamento della qualità e dell'economicità*, s'intende rafforzare il carattere vincolante di misure di qualità e creare trasparenza per quanto riguarda l'attuazione, con la collaborazione tra le parti contraenti.

1 Scopo

- 1.1 Con la presente convenzione e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge previste da LAINF, LAM e LAI, le parti contraenti disciplinano l'attuazione conforme allo spirito dei contenuti delle convenzioni sulla qualità definiti dal legislatore nell'art. 58a cpv. 2 della LAMal, ovvero:
 - a. le misurazioni della qualità;
 - b. le misure di sviluppo della qualità;
 - c. la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento;
 - d. la verifica del rispetto delle misure di miglioramento;
 - e. la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento;
 - f. le sanzioni in caso di violazione della convenzione;
 - g. la redazione di un rapporto annuale sullo stato di sviluppo della qualità.
- 1.2 In considerazione delle prescrizioni federali (nello specifico: art. 58, 58a LAMal, art. 77 OAMal, art. 53 cpv. 2 e art. 54 LAINF, art. 67 cpv. 1 OAINF e art. 70c cpv. 1 OAINF, art. 22 cpv. 2 e art. 25 LAM e OAM, nonché art. 26bis LAI) relative ai requisiti di qualità, le parti contraenti concordano quanto segue.
- 1.3 Il presente contratto corrisponde sostanzialmente nei contenuti alla convenzione sulla qualità tra H+, curafutura e santésuisse ai sensi dell'art. 58a LAMal del 31.03.2022, tiene tuttavia in considerazione le specifiche disposizioni di legge previste da LAINF, LAM e LAI.
- 1.4 Qualora in futuro dovesse essere effettuato un adeguamento della presente convenzione, potrebbero essere concordati ulteriori requisiti di qualità specifici in ambito AINF/AM/AI. Questi eventuali requisiti aggiuntivi devono essere conciliabili con i requisiti di qualità LAMal, le prescrizioni del Consiglio federale, gli obiettivi di qualità del Consiglio federale e le raccomandazioni della Commissione federale per la qualità.

2 Campo d'applicazione

- 2.1 La presente convenzione sulla qualità è vincolante per gli ospedali ai sensi dell'art. 35 cpv.2 lett. h LAMal, dell'art. 68 OAINF, dell'art. 11 cpv. 1 OAM, dell'art. 14bis della LAI e dell'art. 26bis cpv. 1 LAI. Sottostanno alle disposizioni della presente convenzione anche i terzi che forniscono prestazioni di natura medica, infermieristica o terapeutica negli ospedali in regime «convenzionato», a patto che siano fornitori di prestazioni ai sensi dell'art. 35 LAMal e che le loro prestazioni influiscano sui processi e sulle procedure dell'ospedale.
- 2.2 La presente convenzione sulla qualità non si applica ai laboratori ospedalieri che soggiacciono alla convenzione sulla qualità QUALAB in corso di validità.
- 2.3 La convenzione sulla qualità è vincolante per:
 - a. tutti i fornitori di prestazioni che forniscono prestazioni rientranti nel campo d'applicazione precedentemente specificato. Ciò vale indipendentemente dall'eventuale appartenenza a un'associazione del fornitore di servizi che eroga la prestazione;
 - b. tutti gli assicuratori contro gli infortuni associati alla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), nonché l'assicurazione militare e l'assicurazione invalidità.
- 2.4 Ulteriori accordi relativi alla qualità tra gli assicuratori e i fornitori di servizi continuano a essere possibili. Questi potranno contenere anche requisiti di qualità aggiuntivi. Non si possono applicare requisiti inferiori alle prescrizioni contenute nella presente convenzione sulla qualità. Restano riservate le disposizioni previste dall'art. 56 cpv. 1 LAINF, dall'art. 26 cpv. 1 LAM e dall'art. 27 LAI.

3 Parti integranti della Convenzione

3.1 Il seguente allegato è parte integrante della convenzione:

Allegato 1: Concetto sullo sviluppo della qualità

3.2 Tale allegato può contenere appendici integrative per l'esecuzione della presente convenzione e del suo allegato (vedasi cap. 9.2.).

3.3 Le parti contraenti riconoscono in maniera vincolante la convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ del 09.03.2011 con i relativi allegati nella rispettiva versione in corso di validità.

4 Convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ e concetto sullo sviluppo della qualità

4.1 La convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ (ai sensi del cap. 3.3) e il concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) disciplinano congiuntamente:

- a. le misurazioni della qualità ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. a LAMal,
- b. le misure di miglioramento della qualità ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. b LAMal,
- c. la verifica del rispetto delle misure di miglioramento ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. d LAMal,
- d. la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. e LAMal, nonché
- e. la redazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. g LAMal.

4.2 Il concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) tiene in considerazione, accanto allo sviluppo della qualità, anche la qualità dei risultati e delle indicazioni di cura.

5 Gestione dei dati

5.1 La convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ, ai sensi del cap. 3.3, e il concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) contengono congiuntamente i regolamenti relativi alla rilevazione, all'analisi, alla trasmissione, alla pubblicazione nonché alla gestione dei dati.

5.2 I dati rilevati sulla base del concetto sullo sviluppo della qualità vengono pubblicati congiuntamente dalle parti contraenti (cfr. allegato 1), ai fini della conformità con l'art. 58a cpv. 2 lett. e LAMal, al livello del fornitore di prestazioni e con l'indicazione del suo nome (trasparente). L'associazione ANQ mette a disposizione delle parti contraenti i dati da pubblicare in formato elettronico. Le parti contraenti e i rispettivi membri possono utilizzare tali dati per le proprie pubblicazioni.

6 Collaborazione tra le parti contraenti

6.1 Le parti contraenti assicurano l'osservanza dell'art. 58a cpv. 2 lett. c LAMal (regolamento sulla collaborazione tra le parti contraenti ai fini della definizione di misure di miglioramento) nell'ambito dell'associazione ANQ.

7 Costi e finanziamento

7.1 L'attuazione della convenzione sulla qualità genera i seguenti costi:

- a. costi per l'introduzione e il continuo adeguamento del concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1): il finanziamento di tali costi è regolamentato dalle parti contraenti nell'ambito dell'associazione ANQ. Sulla base dell'art. 58c cpv. 1 lett. b, e, g LAMal, nonché dell'art. 58d e dell'art. 58e LAMal, le parti contraenti si adoperano per ottenere il finanziamento dei costi di investimento e sviluppo una tantum con i mezzi finanziari della Commissione federale per la qualità;
- b. costi per le misurazioni periodiche della qualità gravanti sul fornitore di prestazioni: in base alla convenzione nazionale sulla qualità dell'ANQ, questi costi vengono remunerati su base tariffaria quale parte della prestazione;
- c. costi per l'analisi periodica e la presentazione dei risultati delle misurazioni, nonché per la redazione di rapporti (incl. art. 58a cpv. 2 lett. g LAMal): le parti contraenti disciplinano il finanziamento nell'ambito dell'associazione ANQ; Le parti contraenti disciplinano il finanziamento nel quadro dell'associazione ANQ.

- d. costi per l'attuazione delle misure di sviluppo della qualità in base al concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1) gravanti sul fornitore di prestazioni: i rispettivi elementi dei costi vengono corrisposti su base tariffaria quale parte della prestazione;
 - e. costi per la verifica del rispetto delle misure di miglioramento secondo l'allegato 1 (art 58a cpv. 2 lett. d LAMal) gravanti sul fornitore di prestazioni vengono remunerati su base tariffaria. Le parti contraenti disciplinano il rimborso dei costi degli organismi di controllo agli ospedali nell'ambito dell'associazione ANQ;
 - f. costi correlati a eventuali procedimenti sanzionatori di fornitori di prestazioni in caso di violazione della convenzione (art. 58a cpv. 2 lett. f LAMal): questi costi vengono liquidati secondo le regole di attribuzione dei costi dell'autorità sanzionante ai sensi del cap. 8.1.2 della presente convenzione.
- 7.2 Le spese processuali, gravanti sugli assicuratori in caso di sanzioni (cap. 7.1 lettera f), vengono suddivise dalla CTM tra gli assicuratori contro gli infortuni a essa associati, l'assicurazione militare e l'assicurazione invalidità.
- 7.3 Le spese processuali eventualmente a carico degli ospedali, in caso di procedimenti sanzionatori, non vengono sostenute da H+, non possono essere trasferite ai membri attivi di H+ e devono essere sostenute dal rispettivo fornitore di prestazioni.

8 Manchevolezze, rifiuti, onere della prova e sanzioni in caso di violazione della convenzione

- 8.1 Nell'ambito dell'associazione ANQ le parti contraenti assicurano l'ottenimento dall'ANQ dei risultati definiti in seguito alla verifica del rispetto delle regole sullo sviluppo della qualità (allegato 1). Per l'avvio delle procedure stabilite al cap. 8.1.1 e seguenti, nonché per la verifica dei casi sospetti, gli assicuratori e le parti contraenti possono richiedere ai fornitori di prestazioni i rilevamenti sui quali sono basati i risultati.
- 8.1.1 Le parti contraenti convengono che, su richiesta degli assicuratori LAINF/LAM/LAI nei confronti dei fornitori di prestazioni che dovessero violare la convenzione ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 e 3 LAMal, si potranno applicare sanzioni ai sensi dell'art. 58a cpv. 2 lett. f e dell'art. 59 cpv. 1 LAMal.
- 8.1.2 Per le controversie derivanti dall'applicazione della convenzione sulla qualità e dei suoi allegati tra un fornitore di prestazioni legato alla convenzione e un assicuratore AINF/AI/AM, le parti designano un'autorità sanzionante. La collaborazione tra le parti contraenti e il regolamento dell'autorità sanzionante sono disciplinati dal cap. 6.1 della presente convenzione nell'ambito dell'associazione ANQ.
- 8.1.3 Le sanzioni imposte dall'autorità sanzionante possono essere contestate dinanzi ai tribunali arbitrali cantonali per le controversie in tema di assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 57 cpv. 1 della LAINF, dell'art. 27 della LAM e dell'art. 27bis della LAI.
- 8.2 Al fine di garantire l'osservanza delle regole stabilite nella presente convenzione sulla qualità e nel suo allegato ai sensi dell'art. 58° cpv. 6 e 7 LAMal, dell'art. 54 della LAINF, dell'art 67 cpv. 1 e dell'art. 70c cpv. 1 OAINF, dell'art. 22 cpv. 2 e dell'art. 25 LAM e OAM, nonché dell'art. 26bis LAI, gli assicuratori e le parti contraenti, sulla base dei risultati comunicati secondo il cap. 8.1., possono intraprendere le azioni sanzionatorie previste dalla convenzione come specificato al cap. 8.1.1.
- 8.3 Le parti contraenti possono concordare ulteriori provvedimenti sanzionatori nel concetto sullo sviluppo della qualità (allegato 1).

9 Adeguamenti delle convenzioni

- 9.1 Eventuali modifiche alla convenzione, comprese le modifiche ai singoli allegati richiedono la forma scritta e la firma di tutte le parti contraenti.
- 9.2 Le parti contraenti sono autorizzate a modificare, di comune accordo e in forma scritta, le appendici integrative secondo il capitolo 3.2.

9.3 È responsabilità delle parti contraenti informare i loro membri. Le parti contraenti informano congiuntamente i non membri.

10 Disdetta

10.1 La convenzione sulla qualità può essere disdetta alla fine di un anno civile, osservando un termine di preavviso di sei mesi, la prima volta a decorrere dall'approvazione da parte del Consiglio federale della Convenzione sulla qualità stipulata tra H+, curafutura e santésuisse ai sensi dell'art. 58a LAMal del 31.03.2022. La disdetta deve essere presentata per iscritto alle altre parti contraenti. Vale il principio della ricezione.

10.2 Gli allegati e le appendici sono parti integranti della convenzione e non possono essere disdetti individualmente.

11 Clausola di salvaguardia

11.1 Qualora una disposizione della presente convenzione dovesse essere o diventare nulla, ciò non comprometterà l'efficacia degli altri accordi e delle altre dichiarazioni. Le parti contraenti sostituiranno la disposizione inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile alla finalità prevista (in considerazione delle condizioni quadro economiche e tecniche) della disposizione nulla e all'equilibrio contrattuale originariamente concordato. Lo stesso vale per eventuali lacune nella convenzione non volute dalle parti contraenti.

12 Entrata in vigore e durata

12.1 La convenzione sulla qualità entra in vigore a tempo indeterminato al momento dell'approvazione, da parte del Consiglio federale, della convenzione sulla qualità tra H+, curafutura e santésuisse ai sensi dell'art. 58a LAMal del 31.03.2022.

12.2 La convenzione sulla qualità è redatta in quattro copie. Ciascuna parte contraente riceve un esemplare originale firmato della convenzione.

13 Pubblicazione della convenzione sulla qualità

13.1 Entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore le parti contraenti pubblicano sui propri siti Internet la convenzione sulla qualità, comprensiva dei suoi allegati.

14 Foro competente

14.1 Per controversie tra le parti contraenti il foro competente è Berna.

Berna, Lucerna, 31.03.2022

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Isabelle Moret
Presidente

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Anne-Geneviève Bütikofer
Direttrice

Commissione delle tariffe mediche LAInf

Daniel Roscher
Presidente

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito assicurazione invalidità

Suva
Divisione assicurazione militare

Stefan Ritler
Vice-direttore

Stefan A. Dettwiler
Direttore